



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DEI CONTRIBUTI

ex art. 12 della legge 241/90



PROVINCIA DI TREVISO

REGOLAMENTO
PER LA CONCESSIONE
DEI CONTRIBUTI

ex art. 12 della legge 241/90

Regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 28/14725/91 del 14.5.1991, esecutivo in data 19.6.1991 (C.C.R.V. n. 25661).

Modificato con i provvedimenti del Consiglio Provinciale:

- n. 29/47537/03 del 23.6.2003, in vigore dal 5.8.2003;
- n. 1/9955/05 del 31.1.2005, in vigore dal 9.3.2005.

INDICE

Art. 1 - Generalità	pag.	1
Art. 2 - Settori di intervento.....		1
Art. 3 - Natura degli interventi.....		1
Art. 4 - Domande di intervento.....		2
Art. 5 - Criteri di valutazione		2
Art. 6 - Assegnazione del contributo.....		3
Art. 7 - Liquidazione del contributo.....		3
Art. 8 - Interventi straordinari		3
Art. 9 - Programmi annuali e pluriennali		4
Art. 10 - Conclusioni		4

Art. 1

Generalità

1. Il presente Regolamento, in esecuzione delle disposizioni dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241, disciplina i criteri e le modalità per la concessione, da parte dell'Amministrazione Provinciale, di contributi, aiuti finanziari, sovvenzioni, sussidi, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque natura a persone, enti e organismi pubblici e privati per quanto attiene la cultura, lo sport, la scuola, l'artigianato, le attività produttive e sociali in genere.

Art. 2

Settori di intervento

1. Ai fini di cui all'art. 1, l'Amministrazione Provinciale può intervenire specificatamente a sostegno di iniziative che riguardano:
 - a) le lettere e le manifestazioni civili e artistiche in genere (l'animazione, gli audiovisivi, la danza, il cinema, la musica, il teatro, la pittura e le arti grafiche, nonché i seminari, i convegni, gli incontri inerenti);
 - b) i servizi bibliotecari e museali e le attività inerenti;
 - c) la valorizzazione e la tutela dei beni culturali e ambientali;
 - d) la promozione di attività di sostegno al campo scolastico e alla formazione professionale;
 - e) la valorizzazione di iniziative educative, sociali e culturali in riferimento all'associazionismo, al volontariato, alla condizione giovanile, alla pari opportunità e al tempo libero;
 - f) il turismo, l'artigianato, le attività produttive e agricole;
 - g) lo sport e le attività motorie;
 - h) l'emigrazione;
 - i) la protezione civile;
 - l) la difesa del suolo, la tutela e la valorizzazione dell'ambiente.

Art. 3

Natura degli interventi

1. Gli interventi dell'Amministrazione Provinciale nei settori di cui al precedente articolo, si distinguono in:
 - a) concessione di patrocinio senza intervento finanziario. Esso costituisce il riconoscimento da parte dell'Ente del particolare valore delle iniziative organizzate. Viene concesso dal Presidente, sentito l'Assessore di reparto;
 - b) concessione di patrocinio con contributo finanziario per l'organizzazione e la realizzazione di iniziative o progetti di particolare valore proposti e realizzati da soggetti pubblici o privati;
 - c) finanziamento di iniziative i cui progetti vengono elaborati e realizzati in co-gestione tra Provincia e/o Comuni e altre organizzazioni associative, ivi comprese le manifestazioni per le quali sono previsti comitati organizzativi o organismi similari.

2. L'intervento dell'Amministrazione Provinciale può concretizzarsi in eventuali forniture di talune prestazioni di servizi. Qualsiasi forma di intervento dell'Amministrazione Provinciale a sostegno di iniziative dovrà essere pubblicizzata nei mezzi di comunicazione adottati.

Art. 4

Domande di intervento

1. Gli interventi di cui all'art. 3 possono essere richiesti da enti, organizzazioni associative pubbliche o private.
2. Gli stessi privati possono inoltrare richiesta di contributo qualora si tratti di iniziative di particolare interesse per la collettività.
3. Le domande indirizzate al Presidente della Amministrazione Provinciale devono contenere:
 - ogni notizia utile per l'esame dell'iniziativa proposta;
 - il preventivo di spesa e il piano di finanziamento;
 - copia di eventuali domande inviate ad altri enti, finalizzate all'ottenimento di contributi per le stesse iniziative e/o l'entità di eventuali contributi assegnati. Le domande devono pervenire, di regola e salvo motivata eccezione, entro il 30 aprile di ogni anno per consentire agli uffici competenti dell'Amministrazione Provinciale la necessaria istruttoria e l'eventuale acquisizione di ulteriori informazioni e documentazioni.
4. Entro due mesi dalla data di arrivo della domanda, il richiedente verrà informato se la stessa è stata accolta, ammessa a contributo e, in caso affermativo, l'entità del medesimo.

Art. 5

Criteri di valutazione

1. L'Amministrazione Provinciale stabilisce l'entità del proprio intervento in base a:
 - a) il livello di interesse (interprovinciale, provinciale, intercomunale, locale) dell'iniziativa proposta a contributo;
 - b) il valore dell'iniziativa mediante valutazione del suo interesse pubblico complessivo dal punto di vista culturale, scientifico, economico e sociale;
 - c) la natura dell'apporto degli operatori culturali e del coinvolgimento delle comunità.

Art. 6

Assegnazione del contributo

1. Il richiedente, ammesso a contributo con deliberazione della Giunta Provinciale, sentita la competente Commissione consiliare, è tenuto a realizzare l'iniziativa conformemente al programma illustrato nella domanda.
2. Qualora l'iniziativa avesse parziale effettuazione, la Giunta Provinciale dovrà deliberare la riduzione del contributo in relazione a quanto realizzato o la sua revoca nel caso di mancata effettuazione dell'iniziativa stessa.
3. Nelle domande di sovvenzione parziale, il richiedente deve indicare le altre fonti di finanziamento ottenuto e la sua entità.
4. Il contributo dell'Amministrazione Provinciale, nella misura massima del 70%, unitamente a tutte le altre voci di entrata, non potrà superare l'ammontare della spesa complessiva.
- 4 bis. Il contributo dell'Amministrazione Provinciale destinato alle attività proprie delle Organizzazioni di Volontariato di Protezione Civile potrà essere concesso nella misura del 100% della spesa complessiva. Il contributo, unitamente a tutte le altre voci di entrata, non potrà superare l'ammontare della spesa complessiva.
5. La Giunta Provinciale, in sede di approvazione della sovvenzione, può indicare particolari modalità per la realizzazione del progetto.

Art. 7

Liquidazione del contributo

1. La liquidazione del contributo, su ordinanza del Presidente, è subordinata alla presentazione del rendiconto analitico di tutte le voci di entrata e di tutte le spese sostenute, di una relazione tecnica sulla manifestazione e di ogni altra documentazione ritenuta necessaria.
2. Possono essere effettuate anticipazioni al richiedente sull'ammontare del contributo complessivo, anche fino a due terzi dello stesso.

Art. 8

Interventi straordinari

1. L'Amministrazione Provinciale, sentita la competente Commissione consiliare, può compartecipare alla realizzazione di progetti di rilevante interesse non previsti dal presente regolamento, motivando la ragione del proprio intervento finanziario e fissando le modalità del procedimento di liquidazione.

Art. 9

Programmi annuali e pluriennali

1. Il Consiglio Provinciale delibera sui programmi annuali e pluriennali organici e sui relativi finanziamenti in ordine a interventi in materia prevista dal presente Regolamento.

Art. 10

Conclusioni

1. L'osservanza dei criteri e delle modalità stabiliti nel presente Regolamento deve risultare dai singoli provvedimenti di concessione di cui al precedente art. 3, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 della legge 7.8.1990, n. 241.